



Cristiana Gramillano*

Genesi dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori, fortemente sostenuta dal Collegio di Roma che ha costituito una sede distaccata presso la propria sede. Definizione di questo strumento finalizzato alla risoluzione delle controversie civili e commerciali e le procedure necessarie per attivare una mediazione.

MEDIAZIONE CIVILE: NUOVA OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

Dopo un lungo lavoro di preparazione, coordinamento e promozione, grazie al forte impegno del direttivo dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori, il 13 settembre 2012 l'Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M. è stato iscritto al n. 922 dell'elenco degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma ha creduto fin dall'inizio in questo progetto, aderendo e sostenendo l'iniziativa.

L'Associazione ha voluto costituire un Organismo di qualità. I mediatori GEO-C.A.M. dovranno infatti operare in tutta Italia secondo linee guida ispirate alla mediazione facilitativa e, oltre ad una preliminare valutazione, saranno tenuti ad un aggiornamento annuale di 12 ore, contro le 18 ore biennali previste dalla normativa.

Sempre il 13 settembre 2012 è stato accreditato al n. 344 l'Ente di Formazione GEO-C.A.M. al quale è affidata la formazione ed il continuo aggiornamento dei nostri mediatori.

Ma cosa è la mediazione?

Con Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 viene normata ed introdotta nella legislazione italiana la Mediazione Civile quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria finalizzato alla risoluzione delle controversie civili e commerciali.

Tale attività è demandata agli Organismi di Mediazione iscritti in uno specifico elenco del Ministero della Giustizia che operano secondo il loro regolamento e codice etico, preliminarmente approvati dal Ministero.

Gli Organismi di Mediazione operano tramite le proprie segreterie, designando i mediatori che svolgeranno la mediazione assistendo le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia e nella formulazione della proposta per la risoluzione della stessa.

Nel caso si raggiunga un accordo amichevole, il mediatore formerà un processo verbale al quale sarà allegato il testo dell'accordo; ove ciò non fosse possibile, nel caso in cui le parti lo richiedano congiuntamente, il mediatore formulerà una proposta di conciliazione

COME ATTIVARE UNA MEDIAZIONE PRESSO GEO-C.A.M. SEZIONE DISTACCATA DI ROMA

Per attivare una mediazione è necessario presentare apposita domanda alla sezione distaccata con sede presso il Collegio in Roma, Piazzale Val Fiorita, n. 4/f, tel. 0654225490, fax 065920051, e-mail roma@geo-cam.it.

La domanda potrà essere consegnata di persona oppure inviata via fax o tramite posta.

Sul sito del Collegio, www.georoma.it, è presente una pagina dedicata alla mediazione nella quale è possibile scaricare la modulistica, consultare il regolamento e il codice etico dell'Organismo di Mediazione.

Sempre sul sito sono indicati i riferimenti per pagare le spese di avvio della procedura, pari a € 40+iva+ spese vive documentate. Ciascuna parte è tenuta a pagare tali spese.

Chiunque sia interessato, o necessiti di informazioni, potrà rivolgersi alla Segreteria del Collegio, dove saranno forniti tutti i chiarimenti richiesti e verrà data opportuna assistenza per la redazione delle domande.

che le parti avranno la facoltà di accettare o meno. Le parti, quindi, sono libere di lasciare il tavolo della mediazione in qualsiasi momento del suo svolgimento.

Il mediatore, appositamente formato per questa funzione, è tenuto all'imparzialità e all'assoluta riservatezza. Quanto appreso in mediazione non potrà essere oggetto di prova testimoniale.

Lo strumento della mediazione, pertanto, riporta in primo piano i soggetti in conflitto: non vi è una delega ad un terzo per la decisione, ma le parti, libere di scegliere se essere assistite o meno, saranno le sole che decideranno se e come raggiungere l'accordo.

Oltre ad essere uno strumento conciliativo, la mediazione è una procedura veloce e senza controindicazioni: la norma prevede al massimo 4 mesi e, nel caso non si trovi un accordo, le parti potranno comunque intraprendere la via del giudizio ordinario.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo ed ogni altra spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale dell'accordo è esente dall'im-

posta di registro nel limite di € 50.000. In caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di € 500 (così come determinato dai commi 2 e 3 dell'art. 20), mentre, se vi è un insuccesso, il credito è ridotto della metà.

Un percorso ad ostacoli... superati

L'introduzione della mediazione e la sua regolamentazione hanno scatenato una corsa alla formazione di Organismi di Mediazione di ogni tipo e, nel contempo, un forte contrasto sfociato in un ricorso alla Corte Costituzionale.

Nell'emanazione del D.Lgs. 28/2010, per un'efficace applicazione dello strumento con conseguente decongestione della giustizia ordinaria, il Governo ha imposto l'obbligatorietà della mediazione su alcune materie (*diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di*

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio) rendendo l'esperimento del tentativo di conciliazione una condizione di procedibilità per la giustizia ordinaria.

La Suprema Corte, con la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 si è espressa definitivamente sul ricorso. La sentenza censura il decreto nella sola parte riguardante imposizione dell'obbligatorietà. Tale censura non è mossa dall'effettiva incostituzionalità dell'obbligo, ma solo dal fatto che il Governo non aveva il potere di inserirlo nel decreto in quanto la fattispecie non è espressamente riportata nella delega dal Parlamento e, nel contempo, tale attività non è prevista dalla normativa europea che rimane neutrale sull'argomento demandandolo all'autonoma legislazione nazionale. Pertanto la mediazione è pienamente attiva e, ove il cittadino lo voglia o il Giudice lo disponga, è uno strumento utile, veloce ed efficace di risoluzione delle controversie.

**Responsabile Sezione distaccata di Roma di GEO-C.A.M.*